Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Ordine del giorno per la seduta pubblica di martedì 1° marzo 1938-XVI, alle ore 16 . . . . Pag. 706

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2538.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica, nella quale è interessato l'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . Pag. 707

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2539.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero . . . . Pag. 707

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2540.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera » . . . . Pag. 707

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2541.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico. . . . . Pag. 707

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2542.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria . . . . Pag. 708

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2543.
Approvazione dello statuto del Museo teatrale alla Scala di Milano . . . . Pag. 708

1938

REGIO DECRETO 24 gennaio 1938-XVI, n. 49.
Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Asmara » . . . . Pag. 709

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 50.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Torino . . Pag. 709

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 51.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano . . . . Pag. 709

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 52.
Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione . . . . Pag. 710

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 53.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova ad accettare una donazione . . . . Pag. 710

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI.
Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria . . . . Pag. 710

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Revoca del sig. Casanova Giuseppe dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova. Pag. 711

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Revoca del dott. Pilella Alessandro dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma. Pag. 712

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Colombo Luigi-Giuseppe di Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 712

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Introini Luigi fu Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 712

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1938-XVI.
Disciplina del lavoro portuale a Rodi Garganico. Pag. 712

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale in provincia di Torino a scopo di ripopolamento . . . . . Pag. 713

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino . . . . Pag. 713

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Arezzo . . . . Pag. 713

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1938-XVI.
Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente l'acquisto di benzina a prezzo ridotto da parte dei turisti che vengono in volo per diporto nel Regno con propri apparecchi . . . . Pag. 713

ORDINANZA MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI.
Divieto di importazione nel Regno delle carni fresche e conservate col freddo provenienti da Paesi infetti da afta epizootica. Pag. 714

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Elenco n. 19-20 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di ottobre 1937-XV . . . Pag. 715

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino) e di Felitto (Salerno) . . . Pag. 724
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro) . . . . Pag. 724
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari) . . . . Pag. 724
Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro) . . . . . Pag. 724
Avviso di rettifica . . . . Pag. 724

CONCORSI

Ministero della cultura popolare:
Elenco degli ammessi al concorso per esame a 20 posti di vice coadiutore (gruppo B, grado 11°) nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare . . . . Pag. 724
Elenco degli ammessi al concorso per esame a 15 posti di vice traduttore (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare . . . . . Pag. 725
Elenco degli ammessi al concorso per esame a 50 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare . . . . Pag. 725

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso ad un posto di vice direttore straordinario di 3ª classe presso il Regio laboratorio crittogamico di Pavia . . . . Pag. 726

Ministero della marina: Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 728

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXIX — SESSIONE 1934-38

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per martedì 1° marzo 1938-XVI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge*:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4.200.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935 (2062).

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili (2063).

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15.000.000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (2064).

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia (2066).

5. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti (2069).

6. Conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro (2070).

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare (2071).

8. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, concernente norme transitorie e complementari per l'applicazione del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari (2072).

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di L. 5.000.000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno (2078).

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di Organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radio-audizioni circolari (2081).

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo (2083).

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni (2084).

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1137-B).

14. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 (2119).

(695)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2538.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica, nella quale è interessato l'Istituto per la ricostruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica, nella quale è interessato l'Istituto per la ricostruzione industriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2539.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2540.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 833, riguardante l'istituzione del corpo della « Guardia alla frontiera ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2541.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2542.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, riguardante il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2543.

Approvazione dello statuto del Museo teatrale alla Scala di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 settembre 1911, n. 1216, con il quale il Museo teatrale alla Scala di Milano è stato eretto in Ente morale;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2256, con il quale venne approvato il vigente statuto del Museo teatrale alla Scala di Milano;
Riconosciuta l'opportunità di modificare il detto statuto per assicurare una migliore organizzazione amministrativa e interna del Museo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto del Museo teatrale alla Scala di Milano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 96. — MANCINI.

Statuto del Museo teatrale alla Scala.

Art. 1.

La Fondazione Museo teatrale alla Scala di Milano, eretta in Ente morale con R. decreto 21 settembre 1911, n. 1216, ed il cui statuto approvato con R. decreto 15 febbraio 1912, n. 171, fu modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2256, è disciplinata dal presente nuovo statuto.

Art. 2.

La Fondazione ha per iscopo la perpetua conservazione e l'incremento per fini culturali e di pubblica esposizione di oggetti artistici e di cimeli storici teatrali, di proprietà della Fondazione stessa o di terzi depositanti.

Art. 3.

La Fondazione ha la sua sede nel Casino Ricordi di proprietà del comune di Milano in forza del rogito 10 gennaio 1930, n. 5964, del dott. cav. Luigi Pietrantonio, stipulato in esecuzione del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562.

Art. 4.

Per il suo funzionamento e per il suo incremento la Fondazione dispone:

a) dei proventi dell'esercizio costituiti dalle tasse di ingresso dei visitatori e dal ricavato della vendita di pubblicazioni, fotografie od altro;

b) dei contributi eventuali, lasciti, donazioni, oblazioni, ecc. di altri Enti, Istituzioni o privati;

c) dei particolari contributi del comune di Milano e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala (e della Associazione Amici del Museo teatrale alla Scala, consorziati a tale scopo con la convenzione in data 4 settembre 1937-XV).

Art. 5.

La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri designati: uno dal Ministero dell'educazione nazionale, tre dal comune di Milano, dei quali uno possibilmente scelto tra gli Amici del Museo, e il quinto dall'Ente autonomo Teatro alla Scala.

Art. 6.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di vacanze di posti che si verificassero durante il triennio, si provvederà alla sostituzione da parte degli Enti interessati con designazioni suppletive.

I nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio direttivo è nominato dal Ministro per l'educazione nazionale fra i membri designati dal comune di Milano.

È in facoltà del presidente di nominare un vice presidente.

Art. 8.

Il Consiglio delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; approva il programma di gestione; compila i bilanci preventivo e consuntivo annuale; autorizza il presidente a stare in giudizio per le cause della Fondazione.

Art. 9.

Il conto di ogni esercizio si chiude il 31 dicembre.

I bilanci debbono essere redatti secondo le regole della contabilità in vigore per l'amministrazione dell'Ente autonomo Teatro alla Scala.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno, ogni tre mesi, e straordinariamente quante volte lo richiedano il presidente o il vice presidente per loro iniziativa o su domanda di almeno due membri.

Art. 11.

Alle sedute del Consiglio potrà essere chiamato ad assistere il Conservatore del Museo con funzione consultiva. Le funzioni di segretario saranno adempiute da un consigliere designato dal presidente.

Art. 12.

Il presidente ha la responsabilità dell'organizzazione e dell'andamento generale dell'Ente.

Esso rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio: convoca il Consiglio direttivo, lo presiede e dà esecuzione ai suoi deliberati.

Nei casi d'urgenza il presidente potrà, sotto la sua personale responsabilità, adottare i provvedimenti che riterrà opportuni, salvo a riferirne nel più breve termine al Consiglio per la ratifica.

Art. 13.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente, o, se questo manchi, da un consigliere designato dal presidente.

Art. 14.

Delle adunanze del Consiglio direttivo viene redatto regolare verbale contenente lo svolgimento della discussione dei vari argomenti posti all'ordine del giorno e le deliberazioni e decisioni prese dal Consiglio.

I verbali sono redatti dal segretario e trascritti in apposito registro.

Ciascun verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Nel medesimo registro saranno pure trascritte le deliberazioni urgenti prese dal presidente in base alla facoltà attribuita dal precedente art. 12.

Art. 15.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio firmati dal presidente devono contenere gli oggetti da trattarsi nell'adunanza fissata e saranno comunicati ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.

I bilanci e i conti annuali della Fondazione saranno comunicati al comune di Milano agli effetti dell'art. 60 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 17.

Nel caso che la Fondazione dovesse essere sciolta o comunque cessare di funzionare, all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'art. 2 del presente statuto, provvederà il comune di Milano, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 18.

Il presente statuto sostituisce quello precedentemente approvato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2256.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1938-XVI, n. 49.

Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Asmara ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 20 giugno 1935-XIII, n. 1388, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Asmara »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Asmara » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 10 gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 394, *foglio* 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 50.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, in Torino.

N. 50. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 51.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano.

N. 51. R. decreto 10 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza fra gli agenti delle Ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 52.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 52. R. decreto 10 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dal Nucleo universitario fascista « Mario Toniolo » di Bassano del Grappa, per l'istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 53.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova ad accettare una donazione.

N. 53. R. decreto 10 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Vittorio Emanuele II » di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 (trentamila) in titoli nominativi del Prestito del Littorio 3,50 %, fatta dal professore dott. Pasquale Baldacci, quale tesoriere del Comitato per le onoranze al preside prof. dott. Enrico Nannei, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio preside Enrico Nannei », e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI.

Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge l'11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935 recante norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936, che estende alla Zona del Carnaro le norme per i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni di merci ungheresi in Italia, suoi Possedimenti e Colonie, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in pengo si farà sulla base della parità legale tra la lira ed il pengo e deduzione fatta del premio di cambio applicato dalla Banca Nazionale di Ungheria per il pagamento di merci italiane importate in Ungheria. La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento.

I versamenti effettuati dai debitori non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dall'Ungheria è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla Dogana; un altro, munito del visto della Dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Ungheria deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente, o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla

osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

All'atto dell'esportazione verso l'Ungheria di merci originarie dell'Italia, suoi Possedimenti e Colonie l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla Dogana, un altro munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi al Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 6.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza ungherese destinate ad essere importate in Italia suoi Possedimenti e Colonie, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 7.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono estese anche al pagamento delle merci destinate al consumo nel territorio della Zona franca di Zara e, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al pagamento di quelle introdotte nel territorio della Zona franca del Carnaro.

Art. 8.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dall'Ungheria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Ungheria importate o da importare in Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 10.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Banca Nazionale d'Ungheria sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano ed ungherese.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 22 novembre 1937-XVI.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(633)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.

Revoca del sig. Casanova Giuseppe dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 12 luglio 1927-V, col quale il sig. Casanova Giuseppe fu Davide venne nominato rappresentante del sig. Casanova Giuseppe fu Giuseppe agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto 12 gennaio 1938-XVI per notar Cassanello, col quale il predetto agente di cambio ha revocato il mandato, a suo tempo conferito, al sig. Casanova Giuseppe fu Davide;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Casanova Giuseppe fu Davide da rappresentante del sig. Casanova Giuseppe fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(634)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Revoca del dott. Pilella Alessandro dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1933, n. 2408, col quale il sig. Pilella dott. Alessandro fu Lorenzo venne nominato rappresentante del sig. Pelissier Luigi fu Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Roma;
Visto la lettera in data 3 febbraio 1938, con la quale il sig. Pelissier Luigi ha comunicato di avere revocato la procura a favore del sig. Pilella Alessandro per spontanea rinuncia di quest'ultimo a suo rappresentante;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Pilella dott. Alessandro fu Lorenzo a rappresentante del sig. Pelissier Luigi fu Enrico, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(635)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Colombo Luigi-Giuseppe di Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pivato Vincenzo fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Colombo Luigi-Giuseppe di Antonio, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Colombo Luigi-Giuseppe di Antonio è nominato rappresentante del sig. Pivato Vincenzo fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(636)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Introini Luigi fu Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Salaris Pietro fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Introini Luigi fu Giuseppe, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio:
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Introini Luigi fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Salaris Pietro fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(637)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1938-XVI.
Disciplina del lavoro portuale a Rodi Garganico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923-I, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, col quale si dettavano norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro portuale;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1461, col quale si dettavano norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno;
Riconosciuta la necessità di estendere al porto di Rodi Garganico le disposizioni di cui al precitato R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2162;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Nella tabella annessa al decreto Ministeriale 2 ottobre 1928-VI, relativo alla disciplina del lavoro in alcuni porti del Regno, è aggiunta la località sotto indicata:

Direzione Marittima	Compartimento marittimo	Località	Autorità cui spetta provvedere alla disciplina del lavoro
Bari	Bari	Rodi Garganico	Delegazione di spiaggia

Roma, addì 4 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Benni.

(638)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale in provincia di Torino a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Verrua Savoia (Torino);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(639)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Virle (Torino), della estensione di ettari 2700 circa, la cui linea di delimitazione segue i tronchi di strada Virle-Carignano, Carignano-Pancalieri, Pancalieri-Vignone e Vignone-Virle;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 aprile 1937, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(640)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, in una zona della provincia di Arezzo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Arezzo, ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il suddetto divieto fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, riducendo sensibilmente la zona stessa;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 marzo 1937 nella zona di S. Giovanni Valdarno, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, limitatamente ai terreni compresi nei seguenti confini:

per un osservatore che volge le spalle alla ferrovia Montevarchi-Arezzo; il confine est, segue la strada comunale che conduce al Monastero, dal Ponte dei Frati fino al Borro delle Carpinete, poi segue il letto di questo Borro fino alla cava della rena bianca, di qui sale al crinale del poggio, seguendo una viottola che si congiunge alla mulattiera che rientra al Varco del Lupo nella strada comunale del Monastero.

Il confine nord è la linea che divide il comune di S. Giovanni Valdarno da quello di Cavriglia. Il confine a occidente segue il letto del Borro del Quercio; a sud la strada che dal Borro del Quercio conduce al Ponte dei Frati.

La Commissione venatoria provinciale di Arezzo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(641)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1938-XVI.
Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, concernente l'acquisto di benzina a prezzo ridotto da parte dei turisti che vengono in volo per diporto nel Regno con propri apparecchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA
E CON
IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XVI, n. 1469;

Decreta:

Art. 1.

I buoni che, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1469, il Ministero della cultura popolare è autorizzato ad emettere per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto, da parte dei turisti stranieri ed italiani

residenti all'estero che vengono in volo per diporto nel Regno con propri apparecchi, sono stampati su speciale carta filigranata e danno diritto all'acquisto di benzina con la riduzione del 40 o dell'80 per cento della tassa di vendita gravante sulla benzina medesima, a seconda che i detti turisti si trattengano nel Regno per un periodo non superiore a 15 giorni o effettuino permanenze superiori, e comunque non oltre i 90 giorni.

Ogni buono contraddistinto da un numero progressivo, è valevole per l'acquisto di dieci litri di benzina.

Art. 2.

I buoni saranno ceduti agli aviatori stranieri ed italiani stabilmente residenti all'estero ad un prezzo determinato periodicamente dal Ministero della cultura popolare, tenuto conto del prezzo medio di mercato della benzina.

I buoni hanno potere liberatorio per l'acquisto di benzina presso qualsiasi distributore appartenente ad una delle società con le quali il Ministero della cultura popolare avrà concluso opportuni accordi.

Art. 3.

I buoni per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto sono ceduti esclusivamente agli aviatori stranieri nonchè a quelli italiani stabilmente residenti all'estero che vengono nel Regno con propri apparecchi da turismo.

Essi, inoltre, non possono essere ceduti se non ai turisti che siano in possesso degli speciali « buoni alberghieri », emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, sui quali, all'atto dell'acquisto dei buoni per la benzina, sarà apposto speciale timbro che attesti dell'avvenuta cessione dei buoni di benzina.

I turisti italiani residenti all'estero, oltre ad ottemperare alle altre condizioni sopra enunciate, dovranno comprovare con idonei documenti la loro abituale residenza all'estero.

Art. 4.

I buoni per l'acquisto della benzina sono venduti ai turisti aviatori che abbiano i requisiti voluti, da uffici appositamente designati dal Ministero della cultura popolare nelle località sede di aeroporti doganali.

Non possono essere ceduti più di 10 buoni corrispondenti a litri 100 di benzina, per ogni buono alberghiero posseduto dal proprietario del velivolo.

Art. 5.

L'incaricato della vendita dei buoni accerterà l'esattezza delle generalità dell'aviatore in confronto dei documenti relativi al velivolo e trascriverà su ogni buono ceduto gli estremi atti alla identificazione del velivolo medesimo.

Art. 6.

I buoni acquistati da ciascun turista saranno esibiti prima dell'uso alla dogana presso l'aeroporto doganale di primo scalo, per essere da questa bollati con timbro di ufficio a calendario, a comprovare l'effettivo arrivo dall'estero dell'aeromobile di pertinenza del turista.

Art. 7.

I buoni di benzina eventualmente non usufruiti possono essere ammessi al rimborso, subordinatamente agli accertamenti che di volta in volta saranno effettuati dall'Ente nazionale industrie turistiche.

Quando i buoni presentati per il rimborso siano di quelli che danno diritto alla riduzione dell'80 per cento della tassa di vendita sulla benzina e risulti invece — sulla base dei buoni alberghieri rilasciati e di quella dei buoni presentati al rimborso — che il turista abbia soggiornato nel Regno per un periodo non superiore a 15 giorni, il rimborso sarà limitato alla somma risultante, dopo aver effettuato il conguaglio tra la riduzione dell'80 % goduta per i buoni usufruiti e quella del 40 % effettivamente spettante.

Art. 8.

Il rimborso alle ditte fornitrici della differenza di prezzo della benzina è effettuato dal Ministero della cultura popolare a mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: Valle.

Il Ministro per la cultura popolare: Alfieri.

(687)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI.

Divieto di importazione nel Regno delle carni fresche e conservate col freddo provenienti da Paesi infetti da afta epizootica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Considerata la diffusione assunta, in taluni Paesi d'Europa, dall'afta epizootica in forma grave;

Riconosciuta la necessità di evitare che, con la importazione di carni fresche e conservate col freddo, possa verificarsi la penetrazione del contagio aftoso nel territorio nazionale;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

È vietata, fino a nuova disposizione, la importazione nel Regno delle carni fresche e conservate con il freddo dei ruminanti e dei suini provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Lussemburgo, dall'Olanda e dalla Svizzera.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 19-20 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di ottobre 1937-XV.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 19-20, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotto ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi: spoglie di animali.**		
5- 6-1937	Arturo Ansaloni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per olmi nani.	56060	21-10-1937
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati: olii e grassi commestibili.**		
9- 6-1937	Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tè.	55982	8-10-1937
15- 6-1937	Antonio Marinelli, a Rolle di Cison di Valmarino.	Marchio di fabbrica per burro.	55985	8-10-1937
30- 6-1937	Ditta Cesare Morselli, a Poggio Rusco (Mantova).	Marchio di fabbrica per marmellate di polpe naturali di frutta al succuva e zucchero.	55989	8-10-1937
11- 6-1937	Soc. An. Buscaroli, a Bologna.	Marchio di commercio per prodotti ortofrutticoli.	56000	8-10-1937
3- 7-1937	Ditta Giovanni Trucchi, ad Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	56002	14-10-1937
3- 7-1937	Ditta Giovanni Trucchi, ad Imperia-Oneglia.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	56003	14-10-1937
12- 6-1937	Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tè.	56014	14-10-1937
12- 6-1937	Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per tè.	56015	14-10-1937
6- 7-1937	Luigi e Matteo D'Alessio, a Nocera Inferiore (Salerno).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	56033	21-10-1937
20- 7-1937	Latteria Sociale di Stilves, a Stilves, Campo Trens (Bolzano).	Marchio di fabbrica per burro.	56034	21-10-1937
26- 6-1937	Ditta G. Caramelli, ad Alula (Somalia Italiana).	Marchio di fabbrica per tonno salato e all'olio, in scatola e ogni sorta di pesce conservato in scatola.	56042	21-10-1937
23- 7-1937	Società Anonima Waffer Affini S. A. I. W. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per gallette salate senza zucchero.	56055	21-10-1937
13- 7-1937	Cesare Castoldi, a Senna Lodigiana (Milano).	Marchio di fabbrica per burro.	56057	21-10-1937
31- 7-1937	Ditta Luigi Crudele e Figlio, a Pontecagnano (Salerno).	Marchio di commercio per agrumi, frutta ed ortaglie.	56059	21-10-1937
9- 8-1937	Romualdo Teppati, a Cremona.	Marchio di fabbrica per alimento ricostituente per uso zootecnico.	56070	21-10-1937
17- 6-1937	Ditta Nicola Salvini, a Capannoli Valdera (Pisa).	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	56078	21-10-1937
16- 6-1937	Soc. An. Esercizio Panifici Comunali, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta.	56087	21-10-1937
6- 7-1937	Giacobbe Fargion, a Tripoli.	Marchio di commercio per tè.	56025	21-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
23- 6-1937	S. A. V. I. Florio-Ingham Whitaker-Woodhouse & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per vini, vini marsala, vini liquorosi, liquori, aperitivi, amari, bevande alcooliche e non alcooliche.	56019	14-10-1937
5- 7-1937	Giovanni Vido, a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per acqua da tavola.	56024	21-10-1937
22- 6-1937	Ditta A. Procicchiani & C. di Bartelucci & Fantone, ad Ancona.	Marchio di fabbrica per vini.	56081	21-10-1937
27- 4-1937	Giacomo Fresia, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino bianco liquoroso.	56091	26-10-1937
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
6- 7-1937	Fontanella Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un profumo nonchè saponi, ciprie, creme, brillantine, acque da toeletta e profumerie in genere.	55977	8-10-1937
2- 7-1937	Ernesto Beltramo, a Torino.	Marchio di fabbrica per cera, grassi, olii minerali e lubrificanti.	55988	8-10-1937
11- 6-1937	Società Anonima Italiana Medicinali e Affini S. A. I. M. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	55999	8-10-1937
2- 7-1937	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per profumeria e prodotti di bellezza (colonie, profumi, brillantine, ciprie, rossetti, creme, dentifrici, lozioni, saponi).	56001	14-10-1937
5- 7-1937	Tide Water Associated Oil Company, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti del petrolio e cioè: olio per cilindri, olio raffinato, kerosene, olio minerale 300, gasolina, nafta, benzina, olio lubrificante, olio di parafina, olio per trasmissioni, olio bianco, olio rosso, olio neutro, olio per automobili, olio da gas, olio combustibile, olio da strada, grasso lubrificante, cera per lucidare, cera raffinata, scarti di cera, parafina.	56010	14-10-1937
5- 7-1937	Wolverine-Empire Refining Co., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti, olii combustibili per forni, olii per illuminazione, grassi per lubrificazione e guarnizione, olii combustili per motori, gasolina e kerosene.	56023	21-10-1937
21- 7-1937	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria, profumi, colonie, ciprie, belletti, prodotti di bellezza, lozioni, creme, saponi.	56039	21-10-1937
23- 7-1937	Alberto e Vittorio Debernochi, a Torino.	Marchio di fabbrica per sapone, saponette e prodotti di profumeria e detersivi.	56052	21-10-1937
23- 7-1937	Alberto e Vittorio Debernochi, a Torino.	Marchio di fabbrica per saponi, saponette, prodotti detersivi e di profumeria.	56053	21-10-1937
15- 6-1937	Sinclair Refining Company, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti, grassi, cere e simili prodotti.	56077	21-10-1937
14- 7-1937	« Sirio » Società Anonima Saponi, Profumerie e Glicerine, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, cipria, brillantine, talco borato, creme, dentifrici, acqua di colonia, lozioni, belletti, cosmetici, smalti, polveri di sapone, profumi, rossetti.	56106	26-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
8- 7-1937	Ditta I. Caldara & C., a Milano.	Marchio di commercio per rasoi comuni e di sicurezza, lame da rasoi di sicurezza, coltelli, forbici ed articoli di coltelleria in genere.	55974	8-10-1937
7- 6-1937	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per cementi, materiali refrattari, isolanti e antiacidi, mastici per guarnizioni, premistoppa e guarnizioni per macchine in genere.	55986	8-10-1937
11- 6-1937	Kearney & Trecker Corporation, a Milwaukee (Wisconsin) S.U.A.	Marchio di fabrbica per macchine utensili, particolarmente frese meccaniche.	56013	14-10-1937
7- 6-1937	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per cementi, materiali refrattari, isolanti e antiacidi, mastici per guarnizioni, premistoppa e guarnizioni per macchine in genere.	56018	14-10-1937
23- 6-1937	Ditta Domenico Filogamo, a Torino.	Marchio di fabbrica per filtri d'aria ed altri accessori per motori.	56020	14-10-1937
7- 7-1937	Ernesto Gerosa, a Lecco.	Marchio di fabbrica per reti metalliche d'ogni genere.	56023	21-10-1937
7- 7-1937	The Firestone Tire & Rubber Company, ad Akron (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per guarnizioni elastiche di gomma o di composizioni di gomma o di gomma e tessuto per ruote di veicoli, anelli elastici, pneumatici, copertoni, guarnizioni elastiche piene o semi-piene o semipneumatiche di gomma, camere d'aria per guarnizioni di ruote di veicoli, rappezzi per camere d'aria, materiali per la riparazione di camere d'aria e di pneumatici, guarnizioni per freni e per innesti, cinghie di trasmissione, tubi flessibili, calzature, stivali, scarpe e soprascarpe di gomma.	56032	21-10-1937
13- 7-1937	Bruno Mattioli, a Roma.	Marchio di fabbrica per estintori per incendi, polveri estintrici, accessori per estintori, loro parti.	56036	21-10-1937
26- 6-1937	Ditta Antonio Farina, a Verona.	Marchio di fabbrica per macchine seminatrici.	56047	21-10-1937
14- 7-1937	Ditta Ferdinando Pertusati, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per articoli di meccanica di precisione, articoli stampati in lamiera e reggi coperchi per mobili.	56051	21-10-1937
15- 6-1937	Medardo Ferraris, a Torino.	Marchio di fabbrica per utensili, porta-utensili ed utensileria meccanica, apparecchi ed accessori per macchine utensili, ferramenta e serrature.	56074	21-10-1937
22- 6-1937	Henry Wiggin & Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per leghe di nichelio non lavorate e parzialmente lavorate impiegate in manifatture e nei fili metallici costituiti da leghe di nichelio.	56080	21-10-1937
26- 6-1937	Ditta Antonio Farina, a Verona.	Marchio di fabbrica per macchine agricole.	56088	21-10-1937
26- 6-1937	Ditta Antonio Farina, a Verona.	Marchio di fabbrica per macchine agricole.	56089	21-10-1937
26- 6-1937	Ditta Antonio Farina, a Verona.	Marchio di fabbrica per un tipo di erpice.	56090	21-10-1937
26- 6-1937	Antonio Da Riva, a Milano.	Marchio di fabbrica per stagno per saldatura in verghette con anima di resina.	56093	26-10-1937
14- 7-1937	Vito Carli e Francesco Manfrin, a Milano.	Marchio di fabbrica per carburatori.	56103	26-10-1937
15- 7 1937	Società Italiana Ebanite Sostituti già Fabbrica Materiali Isolanti Ing. Gibellini, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per articoli di ebanite per applicazioni tecniche e specialmente parti di accumulatori elettrici, magneti, spinterogeni, contatori d'acqua, macchine caffè espresso e attrezzi per la produzione e lavorazione del rayon.	56107	26-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
6- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	55978	8-10-1937
6- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	55979	8-10-1937
6- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	55980	8-10-1937
9- 6-1937	Riccardo Nanni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per piroli, puntali e parti di strumenti musicali.	55998	8-10-1937
5- 6-1937	La Telemeccanica Elettrica ing. Luria e Gregorini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tipo di resistenza elettrica.	56016	14-10-1937
13- 7-1937	Soc. An. Cinemeccanica, a Milano.	Marchio di fabbrica per cellule fotoelettroniche.	56056	21-10-1937
17- 6-1937	Società Scientifica Radio Brevetti Ducati Soc. An., a Bologna.	Marchio di fabbrica per oggetti e dispositivi radioelettrici.	56061	21-10-1937
20- 7-1937	Società Nazionale Officine Radio S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio e materiali radiofonici.	56063	21-10-1937
22- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per un apparecchio radio.	56110	26-10-1937
22- 7-1937	Società Anonima Fimi, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per un apparecchio radio.	56111	26-10-1937
22- 7-1937	« Durium » Compagnia Italiana Distribuzioni Dischi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dischi fonografici, opere fonografiche in genere e fonogrammi, macchine parlanti ed accessori, apparecchi radio-riceventi.	56112	26-10-1937
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche. *(Vedi anche . classe V, marchi nn. 55986 e 56018)*		
3- 7-1937	Ceramiche Piccinelli S. A., a Bergamo.	Marchio di fabbrica per un materiale leggero, poroso, antiacido e coibente per alte temperature, specialmente adatto per usi industriali.	55971	8-10-1937
10- 6-1937	S. A. « Ceramiche Marca Corona », a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale per rivestimento di pareti, smalto o non, di qualunque composizione come argilla, vetro o altro; apparecchio di igiene in terraglia dolce o forte, porcellana o altro; materiali e articoli da pavimentazione di qualunque composizione, come: argilla, grès, ceramica, vetro, cemento, amianto, ebanite, pietra, legno, conglomerati di gomma e di qualunque altra composizione; materiali da costruzione di qualunque composizione e uso; materiali refrattari di qualunque composizione e uso.	55984	8-10-1937
10- 7-1937	Soc. An. « I.B.I.S. » Industria Bitumi Italiani Savona, a Savona.	Marchio di fabbrica per materiali ed articoli vari per la impermeabilizzazione di terrazzi, di ponti e di qualsiasi costruzione protettiva ed in specie coperture e costruzioni edili composte di cartonfeltro e di cartonjuta misti a sostanze asfalticobituminose.	56100	26-10-1937
10- 7-1937	Soc. An. « I.B.I.S. » Industria Bitumi Italiani Savona, a Savona.	Marchio di fabbrica per coperture impermeabili per costruzioni edili di qualsiasi genere e specialmente coperture composte di cartonfeltro e di mastice ibis e materiali relativi.	56101	26-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
10- 7-1937	Soc. An. « I.B.I.S. » Industria Bitumi Italiani Savona, a Savona.	Marchio di fabbrica per materiale impermeabile e specialmente feltro composto di fibre tessili, iuta, filacci di lana e simili con miscele asfaltiche.	56102	26-10-1937
		Classe IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione. *Vedi anche: classe IV, marchio n. 56010)*		
19- 6-1937	Osram G. m. b. H. Kommanditgesellschaft, a Berlino.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	56075	21-10-1937
5- 5-1937	Società Anonima Unione Fiammiferi, a Roma.	Marchio di fabbrica per fiammiferi tipo svedese.	56092	26-10-1937
14- 7-1937	Ditta Mezzanzanica & Wirth, a Milano.	Marchio di fabbrica per batterie di pile a secco per lampade tascabili.	56105	26-10-1937
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
2- 4-1937	Raffaele Giordani, a Bologna.	Marchio di fabbrica per carrozzine per bambini, per bambole, biciclette da bambini, ciclopattinette, giocattoli e loro diverse parti.	55990	8-10-1937
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere: selleria, valigeria *(Vedi anche: classe V, marchio n. 56032)*		
5- 6-1937	Antonio Foresti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per selle per cicli, motocicli e simili.	55992	8-10-1937
5- 6-1937	Antonio Foresti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per selle per cicli, motocicli e simili.	55993	8-10-1937
9- 6-1937	Antonio Foresti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per selle per cicli, motocicli e simili.	5599[illegible]	8-10-1937
1- 7-1937	Umberto Quadri e Pompeo Angelino, a Genova.	Marchio di fabbrica per cicli, loro parti di ricambio e particolarmente forcelle.	56009	14-10-1937
30- 6-1937	S. A. Officine Meccaniche Ing. Francesco Milani, a Padova.	Marchio di fabbrica per cicli e loro parti accessorie di ricambio.	56097	26-10-1937
		Classe XIII. — Filati, tessuti pizzi e ricami.		
7- 7-1937	Ditta C. A. B., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana, seta, lino, cotone e simili, in pezze, nonchè camicie, mutande, pigiama, colli, cravatte, indumenti personali in generale, compresi camicie e pigiama di tessuto indemagliabile.	55972	8-10-1937
7- 7-1937	Ditta C. A. B., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana, seta, lino, cotone e simili, in pezze, nonchè camicie mutande, pigiama, colli, cravatte, indumenti personali in generale, compresi camicie e pigiama di tessuti indemagliabili.	55973	8-10-1937
14-7 -1937	Commerciale Italiana Società Anonima per il Rayon-Cisa-Rayon, a Roma.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di qualsiasi genere e natura.	56006	14-10-1937
14- 7-1937	Commerciale Italiana Società Anonima per il Rayon-Cisa-Rayon, a Roma.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di qualsiasi genere e natura.	56007	14-10-1937
7- 7-1937	Manifattura Tosi Società Anonima, a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti e telerie in genere.	56031	21-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
25- 6-1937	Manifattura Tessuti Elastici A. Massa & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per maglie e tessuti in genere elastici e non elastici, come busti, cinture, ventriere, sospensori, mutandine, reggipetti, calze, costumi da bagno e simili.	56044	21-10-1937
25- 6-1937	Manifattura Tessuti Elastici A. Massa & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per maglie e tessuti in genere elastici e non elastici, come busti, cinture, ventriere, sospensori, mutandine, reggipetti, calze, costumi da bagno e simili.	56045	21-10-1937
25- 6-1937	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di ogni genere e fibra.	56046	21-10-1937
13- 7-1937	S. A. Filatura di Grignasco, a Grignasco (Novara).	Marchio di fabbrica per filati di lana misti in matasse.	56048	21-10-1937
13- 7-1937	S. A. Filatura di Grignasco, a Grignasco (Novara).	Marchio di fabbrica per filati di lana misti in matasse.	56049	21-10-1937
13- 7-1937	S. A. Filatura di Grignasco, a Grignasco (Novara).	Marchio di fabbrica per filati di lana misti in matasse.	56050	21-10-1937
22- 6-1937	Buchet & Colcombet S. A. I., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	56076	21-10-1937
24- 6-1937	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania).	Marchio di fabbrica per fibre tessili artificiali.	56082	21-10-1937
25- 6-1937	Società Anonima Marconcini, a Pisa.	Marchio di fabbrica per tessuti, specialmente per baraccani e fute.	56084	21-10-1937
30- 6-1937	S. A. Filatura di lana a pettine Gaetano Marzotto & Figli, a Valdagno (Vicenza).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	56096	26-10-1937
16- 7-1937	Società Commerciale Fratelli Maino & C., a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone, tessuti di cotone misti con rayon, tessuti in genere.	56108	26-10-1937
28- 7-1937	Ditta Cab, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana, seta, lino, cotone e simili, in pezze, nonchè camicie, mutande, pigiama, colli, cravatte, indumenti personali in generale, compresi camicie e pigiama di tessuto indemagliabile.	56117	26-10-1937
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
		(Vedi anche: classe V, marchio n, 56032; classe XIII, marchi nn. 55972, 55972, 56044, 56045 e 56117).		
5- 7-1937	S. A. Calzaturificio di Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Marchio di fabbrica per calzature.	55976	8-10-1937
12- 7-1937	Gianni Mariconti, a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature sportive e articoli affini.	56035	21-10-1937
15- 7-1937	Osvaldo Laurenzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti da lavoro e di protezione per operai, confezionati in tela, stoffa, amianto, gomma e simili.	56058	21-10-1937
22- 6-1937	Marco Maj, a Bologna.	Marchio di fabbrica per un leva stivali.	56062	21-10-193[illegible]
25- 6-1937	Soc. An. Calzaturificio Terni, a Terni.	Marchio di fabbrica per calzature di tipo invernale per uomo, donna e bambini.	56085	21-10-1937
25- 6-1937	Soc. An. Calzaturificio Terni, a Terni.	Marchio di fabbrica per calzature e sandali di tipo estivo per uomo, donna e bambini.	56086	21-10-1937
30- 6-1937	Calzaturificio Ester di Romolo Pironi, a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature in genere e loro parti, per uomo, donna e bambini.	56094	26-10-1937
30- 6-1937	Calzaturificio « L'Invicta » Lorenzetti Tebaldo, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature da bambini.	56095	26-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
21- 7-1937	Gennaro Scognomiglio, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	56109	26-10-1937
23- 7-1937	S. A. Calzaturificio Polli, a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature.	56115	26-10-1937
24- 7-1937	Ditta Ettore Zenoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per busti, serrafianchi, calze, ginocchiere, pancere e simili.	56116	26-10-1937
28- 7-1937	Mario Montanari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per calze specialmente calze per signora.	56118	26-10-1937
28- 7-1937	Mario Montanari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per calze in ispecie calze per signora.	56119	26-10-1937
28- 7-1937	Mario Montanari, a Brescia.	Marchio di fabbrica per calze in ispecie calze per signora.	56120	26-10-1937
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
30- 6-1937	Nino Vito Cavallo, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartoline e bolli-premio.	56098	26-10-1937
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi anche: classe VIII, marchio n. 55984*)		
8- 7-1937	Arsa S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per flaconcini per tintura di iodio e simili nonchè articoli sanitari in genere.	55975	8-10-1937
2- 7-1937	Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C., Società Anonima Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica per disinfettanti della bocca, e destinati a curare mal di gola, angina, laringite, estinzione di voce, raucedine, stomatite, tosse, e contro tutte le irritazioni.	55987	8-10-1937
3- 4-1937	Carlo Rinaldi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per callifugo.	55991	8-10-1937
8- 6-1937	Soc. Italiana Ico, a Bologna.	Marchio di fabbrica per borse da ghiaccio, termometri clinici, siringhe ed aghi per iniezioni ed articoli vari per uso di farmacia, chirurgia, igiene.	55994	8-10-1937
8- 6-1937	Soc. Italiana Ico, a Bologna.	Marchio di fabbrica per borse da ghiaccio, termometri clinici, siringhe ed aghi per iniezioni ed articoli vari per uso di farmacia, chirurgia ed igiene.	55995	8-10-1937
8- 7-1937	Anonima Italiana L. Manetti H. Roberts & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per medicinali.	56004	14-10-1937
4- 6-1937	Dott. Bianca Palazzuoli Bevilacqua, a Firenze.	Marchio di fabbrica per una crema o pomata per la cura della pelle.	56011	14-10-1937
4- 6-1937	Dott. Bianca Palazzuoli Bevilacqua, a Firenze.	Marchio di fabbrica per una crema o pomata per la cura della pelle.	56012	14-10-1937
5- 6-1937	Soc. An. Industria Chimica Farmacologica Lombarda cav. D. Risani, a Milano.	Marchio di fabbrica per un disinfettante in soluzione acquosa di sapone e formalina, confezionato in saponette, in flaconi, damigiane o fusti.	56017	14-10-1937
3- 7-1937	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	56026	21-10-1937
3- 7-1937	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	56027	21-10-1937
3- 7-1937	Soc. An. Maggioni & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	56028	21-10-1937
17- 7-1937	Salvatore Bellassai, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico.	56037	21-10-1937
9- 7 1937	Ditta Dott. Ottolenghi & Fontana, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	56040	21-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
11- 6-1937	Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli & C. Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per curare la blenorragia.	56041	21-10-1937
24- 6-1937	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico-farmaceutico.	56043	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56064	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56065	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56066	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56067	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56068	21-10-1937
31- 7-1937	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	56069	21-10-1937
29-12-1936	International Affiliated Corporation, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici ed in particolare uno sciroppo contro la tosse, la bronchite, l'asma, l'influenza, i catarri e simili indisposizioni e malattie. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 32888).	56071	21-10-1937
25- 6-1937	Società Anonima Laboratori « Panacea », a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico.	56083	21-10-1937
1- 7-1937	Soc. An. Erboris, a Verona.	Marchio di fabbrica per tè medicinali e miscele fitoterapiche.	56099	26-10-1937
22- 7-1937	S. A. L. I. M. A. S. Istituto Vaccinoterapico Italiano - Specialità Farmacologiche, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	56113	26-10-1937
23- 7-1937	Soc. An. Dott. L.° Zambelletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	56114	26-10-1937
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe IV, marchio n. 56077; classe V, marchi nn. 55986, 56018, 56036. classe XVIII, marchi nn. 56064, 56065, 56066, 56067, 56068 e 56069*).		
9- 6-1937	Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, a Oslo.	Marchio di fabbrica per nitrato di calcio. (Già registrato in Norvegia al n. 13232).	55981	8-10-1937
9- 6-1937	Colonna Arnoldo, a La Spezia.	Marchio di fabbrica per detersivo liquido per pulimentare argenteria.	55983	8-10-1937
9- 6-1937	Dante Comelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per preparato vegetale per distruggere gli scarafaggi.	55996	8-10-1937
9- 7-1937	Maria Zanone Castagnoli, a Torino.	Marchio di fabbrica per polvere per pulire i vetri.	56005	14-10-1937
1- 7-1937	Franz Dannenbaum, a Genova-Sturla.	Marchio di fabbrica per prodotto per rigenerare velluti, sete e tessuti in genere.	56008	14-10-1937
23- 6-1937	Società Toscana Azoto, a Torino.	Marchio di fabbrica per fertilizzanti per la agricoltura e prodotti chimici inorganici.	56021	21-10-1937

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
23- 6-1937	Società Toscana Azoto, a Torino.	Marchio di fabbrica per fertilizzanti per la agricoltura e prodotti chimici inorganici.	56022	21-10-1937
23- 7-1937	Francesco Sanguineti, a Genova-Sestri.	Marchio di fabbrica per prodotto per lucidare metalli e smalti e particolarmente per lucidare alluminio, rame, piastrelle smaltate e simili.	56054	21-10-1937
11- 6-1937	Pietro Marcori di Gaspero, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto per lavare indumenti od altro in seta, lana, rayon.	56072	21-10-1937
11- 6-1937	Pietro Marcori di Gaspero, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto per lavare indumenti od altro in seta, lana, rayon.	56073	21-10-1937
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi**		
20- 7-1937	A. Eulambio & Fratello, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carte e tele vetrate, silicate, smerigliate, al corindone, al carburo di silicio, ed in genere tutti i prodotti abrasivi di carta e tela.	56038	21-10-1937
17- 6-1937	Hercules Powder Company, a Wilmington, Delaware (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per resina, materiale grezzo usato nel catrame per rivestimenti stradali, in emulsioni di asfalto, in colle da carta, in rivestimenti protettivi, in coperture per pavimenti, in colori e vernici, in lacche e come legante a secco in fonderia.	56079	21-10-1937
14- 7-1937	Ditta Mosè Way, a Milano.	Marchio di fabbrica per bandiere.	56104	26-10-1937
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
3- 8-1937	Società Anonima Magazzini Italiani « Per tutte le borse » P.T.B., a Milano.	Marchio di commercio per generi di arredamento per la casa, simili ed affini, cioè: articoli casalinghi, alluminio, smalti, strofinacci e tovaglieria, pegamoidi, tappezzeria, tappeti, coltelleria, elettrici, pulizia, legno, vetreria, ceramiche, terraglie, chincaglieria, quadri, regali, ombrelli, bastoni, lavori femminili e simili; generi di abbigliamento per uomo, donna e bambini, cioè: confezioni, bonetteria, maglieria, calzetteria, calzature ed articoli simili ed affini, tessuti; mercerie, bigiotteria; utensileria e ferramenta domestiche; pelletteria ed articoli da viaggio; articoli per sport, bagno e simili, accessori per bicicletta; musica e radiogrammofoni ed accessori; fotografia ed articoli per fotografia; giocattoli; prodotti chimici; articoli per giardino e floricultura; fiori artificiali; cartoleria e libreria; profumeria, toiletta, e cura della persona; articoli per fumatori; alimentari, simili ed affini; paste e granaglie; confetteria, pasticceria, sciroppi, confetture e simili; drogheria e coloniali; vini, olii, acque minerali in bottiglie e fiaschi; altri articoli alimentari non rapidamente deteriorabili per vendita a pacchi confezionati, o a peso, o in scatola.	56030	21-10-1937

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(575)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino) e di Felitto (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Solimene Pasquale fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Andretta, in provincia di Avellino;
Ivone avv. Ettore fu Diomede, per la Cassa comunale di credito agrario di Felitto, in provincia di Salerno.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(642)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Tronci Giovanni, di Battista, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gergei, in provincia di Nuoro.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(643)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Il sig. Lai Gio. Battista fu Francesco Giuseppe, è nominato Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(644)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Ercole Macchione fu Giuseppe, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina, in provincia di Catanzaro.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(645)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 4 gennaio 1938-XVI, pubblicato a pagina 179 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio decorso, n. 10, concernente la nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario, in luogo di « Bidollo Augusto » deve leggersi « Bidollo Antonio ».

(709)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per esame a 20 posti di vice coadiutore (gruppo B, grado 11°) nel ruolo di segreteria del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 20 posti di vice coadiutore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo di segreteria di questo Ministero;

Decreta:

Sono ammessi al concorso per esame a 20 posti di vice coadiutore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo di segreteria di questo Ministero i seguenti candidati:

1. Agliata Alfredo.
2. Antinoro Giuseppe.
3. Argentieri Mario.
4. Argenziano Pasquale.

5. Balsamo Ettore.
6. Battaglia Luigi.
7. Bellocchio Andrea.
8. Benedetti Silvano.
9. Bencivenga Ferdinando.
10. Bonfanti Corrado.
11. Borrea Giulia.
12. Brucculeri Stefano.
13. Bruno Gemma.
14. Buscio Gabriello.
15. Caccamo Francesco.
16. Calleri Cesare.
17. Cannatà Domenico.
18. Cariani Aldo.
19. Cartolari Mario.
20. Catanuto Gaetano.
21. Cazzani Giovanni.
22. Chiappisi Giuseppe.
23. Cortese Michele.
24. Cosci Ludovico.
25. Costrini Loreto Mario.
26. Crea Rosario.
27. Cucciniello Amalia.
28. Daddi Ignazio.
29. Dattilo Bruno.
30. De Cicco Salvatore.
31. Del Buono Giuseppe.
32. De Liso Vincenzo.
33. Dell'Ara Elena.
34. De Maio Ermanno.
35. De Maria Carlo.
36. De Palma Armando.
37. De Palma Claudio.
38. Diamanti Laura.
39. Di Francesco Dario.
40. Di Giulio Oronzino.
41. Di Natale Giuseppe.
42. Efrati Maria Luisa.
43. Fiaschetti Mario.
44. Garzarelli Vittorio.
45. Genovese Adelchi.
46. Gianfelice Eugenia.
47. Ippolito Salvatore.
48. Laudati Fabio.
49. Laviola Angelo.
50. Leonetti Luigi.
51. Lonoce Anna.
52. Lucchese Luigi.
53. Mango Nicola.
54. Marinelli Ernesto.
55. Martin Cesare.
56. Martinelli Bartolomeo.
57. Melendez Athos.
58. Migliaccio Mario.
59. Milli Matteucci Giovanna.
60. Napolitani Giovanni.
61. Notari Renato.
62. Nurzia Vittorio.
63. Nuzzaci Umberto.
64. Oliveri Alfonso.
65. Olivero Silvio.
66. Parisi Maria.
67. Pastacaldi Ubaldo.
68. Pellegrini Davide.
69. Perone Ettore.
70. Petithon Alberto.
71. Pietrosanti Teresa.
72. Pisano Mario.
73. Pisarri Giuseppe.
74. Puglisi Sebastiano.
75. Qualiano Aristide.
76. Riccardi Tommaso.
77. Rognone Natale.
78. Rubbi Raffaele.
79. Ruga Antonio.
80. Ruta Paolo.
81. Sanfilippo Giuseppe.
82. Sani Giulio.
83. Sanna Italo.
84. Santoro Matteo.
85. Scambelluri Maria.
86. Sciuto Salvatore.
87. Siragusa Antonino.
88. Surdi Giovanni.
89. Tambone Andrea.
90. Taranto Giacinto.
91. Tassitano Maria Teresa.
92. Trasente Pasquale.
93. Vecchiarelli Livio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(693)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per esame a 15 posti di vice traduttore (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 15 posti di vice traduttore gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero;

Decreta:

Sono ammessi al concorso per esame a 15 posti di vice traduttore (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dei servizi speciali di questo Ministero i seguenti candidati:

1. Agliata Alfredo.
2. Dell'Ara Elena.
3. Geremia Luigi.
4. Ippolito Salvatore.
5. Lo Noce Anna.
6. Lucidi Raoul.
7. Lunetta Vincenzo.
8. Nuzzaci Umberto.
9. Tambone Andrea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(694)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per esame a 50 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 50 posti di vice segretario (gruppo *A*, grado XI) nel ruolo direttivo di questo Ministero;

Decreta:

Sono ammessi al concorso per esame a 50 posti di vice segretario (gruppo *A*, grado XI) nel ruolo direttivo di questo Ministero, i seguenti candidati:

1. Aliquò Mario.
2. Amico Alfredo.
3. Amoia Francesco.
4. Aragona Ettore.
5. Argenziano Pasquale.
6. Avallone Giuseppe.
7. Barbara Tolstoi Giuseppe.
8. Barletta Salvatore.
9. Basile Michele.
10. Benedetti Hervè.
11. Benedettini Pietro.
12. Bentivoglio Giuseppe.
13. Bianchini Giuseppe.
14. Blasucci Guido.
15. Bochicchio Mario.
16. Borghesi Piero.
17. Braccianti Raffaella.
18. Brusca Salvatore.
19. Cafaro Ottavio.
20. Caforio Francesco.
21. Caioli Renato.
22. Canepa Pio.
23. Cardarelli Donato.
24. Carusio Francesco.
25. Caruso Pietro.
26. Casalini Mario.
27. Cassella Gennaro.
28. Catani Remo.
29. Cavallaro Eraldo.
30. Cima Mario.
31. Ciocca Emidio.
32. Cioffi Ettore.
33. Ciotti Luigi.
34. Cipriani Marcello.
35. Cocco Mario Luigi.
36. Collina Vittorio.
37. Colombo Luigi.
38. Colona Salvatore.
39. Coppotelli Flaminio.
40. Covello Luigi.
41. Criscuoli Emilio.
42. Crovato Ottavio.
43. Cusani Giovanni.
44. Dalmasso Ugo.
45. D'Aquino Giovanni.
46. Dattoli Domenico.
47. De Fidio Armando.
48. De Giuli Carlo.
49. De Gregorio Ciro.
50. Del Buono Giuseppe.
51. Delli Priscoli Tommaso.
52. Dell'Era Tommaso.
53. D'Emilio Francesco.
54. De Monte Alberto.
55. De Rossi Carlo.
56. De Salvo Alberto.
57. De Troia Ciro.
58. Di Santo Mario.
59. Errigo Rosario.
60. Favara Sebastiano.
61. Felicetti Francesco.
62. Fiaschetti Mario.
63. Fidenzi Pericle.
64. Fragomeni Alfredo.
65. Franco Vittorio Emanuele.
66. Galli Pietro.
67. Gallo Ettore.
68. Gallo Giovanni.
69. Galtieri Gino.
70. Gazzetta Pio.
71. Gentile Guido.
72. Ghezzi Morgalanti Pietro.
73. Giancola Biagio.
74. Giancola. Renato.
75. Giannelli G. Battista.
76. Grugni Aldo.
77. Guarino Edgardo.
78. Iovinella Pietro.
79. Ippolito Salvatore.
80. Krieg Ugo.
81. La Francesca Roberto.
82. La Rosa Leonardo.
83. Laviola Mario.
84. Leotta Carmelo.
85. Lequaglie Eugenio.
86. Leuzzi Lucio.
87. Lione Alfredo.
88. Lo Forte Antonino.
89. Lopez Pasquale.
90. Lopez Raimondo.
91. Loreti Oliviero.
92. Lucenti Guido.
93. Maggiulli Giuseppe.
94. Manetti Alfredo.
95. Manzoni Ansidei Luigi.
96. Maragno Vittorio.
97. Marchionne Riccardo.
98. Marini Francesco.
99. Mariotti Fausto.
100. Mariotti Giulio.
101. Marotta Antonio.
102. Marotta Federico.
103. Martino Riccardo.
104. Melissari Francesco Antonio.
105. Mennini Filippo.
106. Micalizzi Filippo.
107. Micciché Fernando.
108. Monaco Rosario.
109. Morgetano Fernando.
110. Mottola Antonio.
111. Mottola Ugo.
112. Mundula Gio-Andrea.
113. Murino Giorgio.
114. Napolitani Giovanni.
115. Natale Luigi.
116. Nepote Alfredo.
117. Nicolosi Salvatore.
118. Nieddu Ubaldo.
119. Notarbartolo di Sciara Mario.

120. Nuvoloni Alberto.
121. Orlando Decimo.
122. Padovano Romualdo.
123. Pagliero Marcello.
124. Parisella Pierino.
125. Passalacqua Ugo.
126. Pesa Spartaco.
127. Pieri Giorgio.
128. Pigliucci Antonio.
129. Pisacane Luciano.
130. Pisani Mario.
131. Pisani Vittore.
132. Pitolli Francesco.
133. Ponziano Vincenzo.
134. Porcini Emilio.
135. Pugliesi Mario.
136. Randazzo Alessandro.
137. Raponi Goffredo.
138. Rianò Giuseppe.
139. Riccardi Tommaso.
140. Riggio Gioacchino.
141. Romano Carlo.
142. Romano Sebastiano.
143. Ruga Antonio.
144. Russo Angelo.
145. Sacripanti Primo.
146. Saffioti Antonio.
147. Salomone Mario.
148. Sanfilippo Giuseppe.
149. San Martini Giuseppe.
150. Sansone Stelio.
151. Santangelo Renato.
152. Sarpi Walter.
153. Scambelluri Maria.
154. Scatamacchia Carlo.
155. Serbassi Vittorio.
156. Serrao Paolo.
157. Sforza Galeazzo Maria.
158. Stigliani Pasquale.
159. Tabbita Giov. Battista.
160. Troiano Antonio.
161. Urbano Vincenzo.
162. Valenti Gaspare.
163. Veccia Scavalli Giulio.
164. Vedda Antonio.
165. Ventricelli Vincenzo.
166. Ventriglia Silvio.
167. Vicari Salvatore.
168. Violo Raffaele.
169. Visco Marco Aurelio.
170. Vitale Arturo.
171. Zappalà Lelio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ALFIERI.

(692)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di vice direttore straordinario di 3ª classe presso il Regio laboratorio crittogamico di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922; la legge 26 luglio 1929, n 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327 e le allegate tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regolamento per il personale approvato col R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i Regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937 che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, sulle Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici e programmi di esame nei concorsi per l'assunzione del personale appartenente ai ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di vice direttore straordinario di terza classe (gruppo *A*, grado 9°) presso il Regio laboratorio crittogamico di Pavia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali.

Il numero delle prove d'esame ed il programma di concorso è indicato nel prospetto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale del personale e degli affari generali del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano in Colonia è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non più tardi di dieci giorni prima della data d'inizio delle prove di esame.

Art. 4.

La domanda deve indicare con precisione: cognome, nome, paternità ed indirizzo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia compiuto il 18° anno di età o abbia superato il 30° alla data del presente decreto. Detto limite massimo è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, nonchè per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; e a 39 anni per gli invalidi di guerra; per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., e per gli ex combattenti decorati al valore militare.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo dell'età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti d'età suindicati sono elevati di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e, per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tali limiti sono ancora elevati di due anni e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non vengano superati i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio, che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge 1937, n. 100), abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascuno esame speciale ed in quello di laurea;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

d) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha il domicilio, la sua abituale residenza da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

f) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma dev'essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione tuttavia potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) foglio di congedo illimitato, o copia del foglio matricolare, o copia dello stato di servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del *Giornale militare ufficiale* del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell' A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzate dal prefetto;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Fasci femminili. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli inscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dev'essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito fascista sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*); sono tenuti però, a presentare copia dello stato di servizio civile, rilasciato dal competente capo ufficio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non sono ammesse le domande prive di alcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari, o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Art. 5.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso dev'essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*) del precedente art. 4 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 6.

Ai documenti richiesti dall'articolo quattro, gli aspiranti possono unire gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi almeno in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il Regio laboratorio crittogamico di Pavia.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935-XIII, n. 48.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle dettate dai regolamenti per il personale dell'Amministrazione centrale del Ministero, approvati coi Regi decreti 23 ottobre 1930, n. 1885 e 2 marzo 1933, n. 318, di cui alle premesse.

Art. 10.

La Commissione procederà preliminarmente alla determinazione dei criteri valutativi per il successivo esame dei titoli. Per la valutazione dei titoli ogni commissario disporrà di 10 punti complessivamente.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, dell'art. 3 della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. e dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento eseguito ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del Ministero, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice direttore straordinario di 3ª classe, gruppo *A*, grado 9°, nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie, con lo stipendio lordo iniziale di L. 14.400 annuo ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, soggetti all'aumento e alle riduzioni di legge, oltre le eventuali aggiunte di famiglia.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito ad ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: Sistematica dei miceti parassiti delle piante e degli animali; criteri morfologici e biologici sui quali si basa - Metodi tecnici per lo studio morfologico e biologico dei microrganismi parassiti e saprofiti - Organi di riproduzione dei funghi - Sulle principali malattie prodotte da miceti - Sulle bacteriosi delle piante - Sulle tracheomicosi - Fanerogame parassite - Malattie di piante prodotte da virus - Malattie fisiologiche delle piante - Parassitismo e saprofitismo - Metodi di lotta contro le malattie parassitarie - L'immunità e la resistenza contro le malattie infettive dei vegetali - Predisposizione - Influenza della coltivazione sulle malattie delle piante - I nemici naturali dei parassiti e condizioni sfavorevoli alle malattie delle piante - Diffusione delle malattie parassitarie - Trasmissibilità delle malattie.

Prova orale: Le stesse materie indicate per la prova scritta, più nozioni di statistica agraria.

Prova pratica: Le stesse materie indicate per la prova scritta.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(578)

MINISTERO DELLA MARINA

Avvisi di rettifica.

Le prove d'esame del concorso a due posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto Idrografico della Regia marina, di cui al Decreto Ministeriale 1° gennaio 1938, pubblicato a pagina 534 della *Gazzetta Ufficiale* in data 10 febbraio 1938, n. 33, avranno luogo in Genova anzichè in Roma nei giorni che saranno successivamente indicati.

(710)

Le prove di esame del concorso a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle Costruzioni navali e meccaniche della Regia marina, di cui al decreto Ministeriale 1° gennaio 1938, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 16 febbraio 1938 n. 38, avranno luogo a La Spezia anzichè in Roma nei giorni che saranno successivamente indicati.

(711)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.